

# **GRUPPO ACSM AGAM**

## **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO TELEMATICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER AFFIDAMENTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI del Gruppo ACSM AGAM (Albo Fornitori e Professionisti)**

### Indice

Articolo 1 – Finalità

Articolo 2 – Ambiti di Applicazione

Articolo 3 – Struttura dell'Albo

Articolo 4 – Requisiti di Ammissione e Soggetti Ammessi all' Albo

Articolo 5 – Modalità di iscrizione all'Albo

Articolo 6 – Modalità di Aggiornamento dell'Albo

Articolo 7 – Verifiche

Articolo 8 – Informazioni Generali

Articolo 9 – Durata dell'Iscrizione e Cancellazione dall'Albo

Articolo 10 – Criteri di Gestione e Movimentazione all'Albo

Articolo 11 – Trattamento dei Dati Personali

Articolo 12 – Responsabilità Amministrativa, D. Lgs. 231/2001

Articolo 13 – Norma di Coordinamento

Articolo 14 – Entrata in Vigore

## **Articolo 1**

(Finalità)

Il presente documento disciplina l'istituzione e la gestione degli Elenchi di Operatori Economici (di seguito anche Albi) che le società ACSM AGAM S.p.A. e ACSM-AGAM reti gas acqua S.p.A., e le altre società del Gruppo ACSM-AGAM, si riservano di utilizzare per l'individuazione di soggetti qualificati idonei a fornire Lavori, Beni e Servizi.

Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'Albo, in conformità alle disposizioni contenute nel "REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI del Gruppo ACSM AGAM" e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

## **Articolo 2**

(Ambiti di Applicazione)

L'Albo sarà utilizzato dalle società del Gruppo ACSM AGAM nei seguenti casi:

- ✓ Per l'affidamento di lavori servizi e forniture di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.
- ✓ Nei casi previsti dal "Regolamento per le procedure di appalto di lavori, forniture e servizi del Gruppo ACSM AGAM"
- ✓ Negli altri casi previsti e consentiti dalla legge.

## **Articolo 3**

(Struttura dell'Albo)

L'Albo è articolato in differenti sezioni, e precisamente:

- Aziende o Cooperative (di tipo A e B) fornitrici di beni e servizi o Professionisti tecnici o altri Professionisti iscritti ad Albi;
- Aziende o Cooperative (di tipo A e B) esecutrici di lavori pubblici.

Le sezioni che compongono l'Albo sono suddivise in categorie e sottocategorie merceologiche, identificate per codice e per descrizione come da elenco consultabile sulla piattaforma web.

### a) Sezioni Lavori pubblici.

L'operatore economico che intende iscriversi nelle sezioni delle Aziende esecutrici di lavori pubblici, ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati. L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate Soa) indicando l'importo massimo dei lavori analoghi eseguiti nell'ultimo quinquennio per ogni categoria di iscrizione.

### b) Sezioni Fornitori di beni e servizi.

L'operatore economico che intende iscriversi nelle sezioni Fornitori di beni e servizi ha facoltà di registrarsi alle categorie merceologiche compatibili con le attività descritte nell'oggetto sociale indicato nel certificato camerale.

Le società del Gruppo ACSM AGAM si riservano la facoltà, in qualunque momento e a loro totale discrezione, di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste,

qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

#### **Articolo 4**

(Requisiti di Ammissione e Soggetti Ammessi all'Albo)

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 ss. mm. e ii, in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di cui all'art. 80 e 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Per l'iscrizione all'Albo l'operatore economico dovrà possedere, sin dal momento della presentazione dell'istanza, i seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza;
- c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- d) insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- e) ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
- f) inesistenza di piani di emersione di cui all'art. 1bis, comma 14, L. 383/2001;
- g) ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Inoltre, qualora esistenti, bisognerà indicare:

- ✓ Se sussistono relazioni di parentela o affinità, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti del Gruppo ACSM AGAM;
- ✓ Se sussistono relazioni di parentela o affinità, entro il secondo grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti del Gruppo ACSM AGAM o se sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative del Gruppo ACSM AGAM;
- ✓ Se l'azienda svolge attività di cui all'art. 1, comma 53. Della L. 190/2012;
- ✓ Se l'azienda si rende disponibile all'esecuzione di lavori in condizioni d'urgenza;
- ✓ Se l'azienda è in possesso dell'abilitazione ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;
- ✓ Se l'operatore economico possiede le certificazioni di cui all'art. 93 comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

#### **PER L'ISCRIZIONE ALLE SEZIONI DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI**

L'operatore economico dovrà possedere, sin dal momento della presentazione dell'istanza, i seguenti requisiti:

- h) possesso dei requisiti previsti dall' art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e alle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*".
- i) attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 ai sensi dall'art. 84, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii o compilazione del modulo previsto dall'art. 90 DPR n. 207/2010 disponibile sul sito, per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- j) certificazione di sistemi di qualità aziendale conformi alla normativa europea e nazionale così come definito dall'art. 84, comma 4, lett. C) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii;
- k) certificazioni equipollenti o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico professionali.

## **PER L'ISCRIZIONE ALLE SEZIONI DEI FORNITORI BENI E SERVIZI**

L'operatore economico dovrà possedere, sin dal momento della presentazione dell'istanza, il seguente requisito:

- l) possesso dei requisiti previsti dall'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e alle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"* .

Inoltre potrà essere inserita la presentazione della società con l'indicazione delle principali forniture e/o servizi.

### **Articolo 5**

(Modalità di Iscrizione e Modifica)

L'operatore economico interessato all'iscrizione all'Albo dovrà compilare apposita istanza esclusivamente per via telematica.

L'account creato dal sistema a seguito della registrazione sarà differenziato in relazione alla tipologia della sezione prescelta. Una volta effettuata la registrazione, l'operatore economico sarà guidato alla compilazione della propria anagrafica e quindi potrà procedere con l'iscrizione alle sezioni di interesse compilando tutti i campi obbligatori e allegando le documentazioni richieste.

I soggetti che avessero già effettuato la registrazione in occasione di precedenti iscrizioni e volessero integrare o modificare il proprio profilo di iscrizione potranno procedere direttamente alla modifica della registrazione autenticandosi direttamente nella sezione "Accedi" inserendo le credenziali di accesso al sistema, in caso di modifiche sostanziali saranno riassoggettati a nuova abilitazione e l'iscrizione all'albo sarà momentaneamente sospesa.

In caso di smarrimento delle credenziali stesse, nella sezione dedicata all'autenticazione, è attivo un sistema di recupero automatico della password.

In fase di compilazione dell'istanza telematica di ammissione l'operatore economico è chiamato a rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione.

Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e completando gli appositi spazi se richiesto. Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o incomplete la procedura di iscrizione non consentirà la richiesta di abilitazione.

Saranno comunque segnalati tutti i campi mancanti e/o gli allegati obbligatori mancanti omessi durante la procedura di iscrizione. In qualsiasi fase di immissione dati, lo stato di iscrizione potrà essere salvato per poter essere ripreso e completato in un successivo accesso.

Al termine della compilazione di tutte le sezioni dell'istanza, verrà automaticamente generata una autocertificazione in formato PDF che riporterà il contenuto dei dati immessi. Tale documento dovrà essere scaricato e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

L'istanza così sottoscritta e completa di tutti i documenti richiesti attiverà la richiesta di abilitazione che sarà inviata ai funzionari responsabili di ciascuna sezione.

Non sono accettate istanze di iscrizione che non pervengano per via telematica.

Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata senza darne comunicazione al mittente.

La Società non assume alcuna responsabilità per ipotesi di mancato invio totale o parziale della documentazione dovuti a disguidi di qualsiasi genere o comunque imputabili a fatto dell'operatore economico o di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

E' compito e responsabilità dell'operatore economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni e avvertenze fornite dal software durante la compilazione.

A supporto dell'operatore economico è presente un'apposita area dedicata alle FAQ. In via alternativa è a disposizione l'ufficio, contattabile tramite la funzione ASSISTENZA - CONTATTI presente sulla piattaforma web, o, in caso di estrema necessità al n°: tel. 070-41979.

L'accoglimento dell'istanza di abilitazione all'Albo avverrà solo dopo la presa visione da parte dei funzionari incaricati e la conseguente approvazione che interviene di norma entro 30 giorni dalla data di richiesta.

L'iscrizione alla relativa sezione per le categorie merceologiche indicate nell'istanza sarà confermata tramite l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato in fase di registrazione e potrà essere immediatamente riscontrata nella sezione Albo della Società. In caso di incompatibilità anche di una sola delle categorie merceologiche richieste con le attività descritte nell'oggetto sociale indicato nel certificato camerale, l'istanza verrà rifiutata, con indicazione delle motivazioni. L'operatore economico, effettuata la modifica, potrà reinoltrare la domanda.

Le domande che risultino complete e regolari verranno approvate nell'ordine cronologico progressivo di chiusura. Farà fede a tale scopo la data e l'ora di chiusura della procedura di iscrizione online.

L'iscrizione ed ogni effetto ad essa conseguente decorreranno dalla data in cui sarà notificata online l'approvazione della domanda.

Gli Albi si configurano come elenchi aperti di operatori economici, pertanto i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'iscrizione.

## **Articolo 6**

(Modalità di Aggiornamento dell'Albo)

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun operatore economico incluso nell' Albo sarà chiamato con cadenza biennale ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

A ciascun operatore sarà inviata, in automatico dal sistema, una mail a partire dai 60 giorni antecedenti la scadenza, con la quale verrà ricordata tale data.

Gli operatori economici che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini suindicati decadranno automaticamente dall'Albo.

La cancellazione ha carattere meramente virtuale, i dati rimarranno attivi nel sistema e in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'operatore economico, la posizione dello stesso verrà riabilitata e resa visibile nella sezione di interesse dell'Albo.

Farà fede la data e l'ora di chiusura della procedura di aggiornamento on line.

**A prescindere dai termini sopra riferiti, ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è iscritti all'Albo, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione. Si fa presente che il documento C.C.I.A.A. ha validità di sei mesi.**

**Nel caso in cui intervenga una qualsiasi variazione relativa all'istanza precedentemente inviata, l'operatore economico dovrà procedere alla riapertura dell'istanza stessa, alla compilazione dei dati da variare, all'inserimento dei nuovi documenti e all'inoltro dell'istanza modificata.**

Tale procedura di aggiornamento comporta l'automatica sospensione dell'operatore economico dall'Albo, fino a verifica da parte dei funzionari responsabili di ciascuna sezione. L'esito della verifica sarà comunicato tramite mail all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato in fase di registrazione.

#### **Articolo 7** (Verifiche)

Verranno effettuate periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Albo ai sensi dell'art.9 del presente Regolamento e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.

Si rammenta altresì che, in sede di presentazione dell'offerta gli operatori economici invitati alle procedure di gara dovranno attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che i dati forniti nell'ambito dell'iscrizione all'Albo corrispondono al vero. Tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica con riferimento all'aggiudicatario e al secondo classificato. La medesima dichiarazione dovrà essere resa anche dall'operatore economico individuato quale diretto affidatario e sarà verificata anteriormente al conferimento dell'incarico o dell'appalto. L'eventuale esito negativo della verifica di cui al presente comma determinerà a carico dell'operatore economico, oltre ai provvedimenti di cui al punto precedente, le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.

#### **Articolo 8** (Informazioni Generali)

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare saranno recapitate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'operatore economico in fase di iscrizione all'Albo. Lo stato delle richieste e gli inviti alle gare vengono, comunque, costantemente aggiornati anche all'interno della pagina personale dell'Albo.

Il possesso e l'indicazione di una casella PEC è obbligatoria al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni; tutti gli operatori economici dovranno pertanto dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare quale domicilio eletto per il recapito delle richieste d'offerta e di qualsiasi comunicazione ad esse correlata nella sezione dell'istanza di ammissione, dedicata ai riferimenti per le comunicazioni.

Qualora l'impresa non disponga di un indirizzo PEC, non sarà possibile l'iscrizione in quanto requisito obbligatorio all'iscrizione.

L'iscrizione all'Albo comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni.

#### **Articolo 9**

(Durata dell'Iscrizione e Cancellazione dall'Albo)

Gli Operatori economici, limitatamente all'arco temporale indicato all'art. 6, rimangono iscritti all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.

La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio, previo esperimento, in contraddittorio, della procedura di cui al capoverso successivo, nei seguenti casi:

- 9.1 carenza sopravvenuta dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- 9.2 mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all'art. 6;
- 9.3 grave negligenza o malafede nei confronti della Società nell'esecuzione del contratto;
- 9.4 qualora l'operatore economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle procedure di cui all'art. 1 del presente Regolamento senza fornire adeguata motivazione scritta;
- 9.5 in caso di violazione del Codice Etico della Società, di cui al successivo art. 12.

Nei casi previsti nel comma precedente, le società facenti parte del Gruppo ACSM AGAM comunicano l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. Le Società, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

L'avvio della procedura di cancellazione comporterà la sospensione dell'operatore economico dall'Albo sino al termine del procedimento; l'iscrizione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento, anche nell'ipotesi in cui l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con le società del Gruppo ACSM AGAM.

L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Albo e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto. Solo nel caso del precedente punto 9.4 le società del Gruppo ACSM AGAM si riservano la facoltà di cancellare dalla sola sezione oggetto della mancata partecipazione alle procedure.

Gli operatori economici cancellati dall'Albo potranno iscriversi nuovamente solo qualora dimostrino il venir meno delle cause che ne avevano determinato la cancellazione e ricevano il nulla osta per una nuova iscrizione.

La cancellazione potrà inoltre intervenire su iniziativa dell'interessato.

## **Articolo 10**

(Criteri di Gestione e Movimentazione dell'Albo)

Le regole di gestione e movimentazione dell'Albo sono espone nel "REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI del Gruppo ACSM AGAM".

Le richieste d'offerta, nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare, esperite col sistema tradizionale o telematiche, verranno inoltrate via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) specificatamente indicato nell'istanza.

## **Articolo 11**

(Trattamento dei Dati Personali)

Il Fornitore è informato che eventuali trattamenti di dati personali da parte della Società Committente avverranno per le seguenti finalità: gestione dei fornitori, adempimento di obblighi contabili e fiscali, programmazione delle attività, servizi di controllo interno e gestione del contenzioso. Il conseguimento delle finalità in parola potrà avvenire anche per mezzo di comunicazione a terzi destinatari, con ciò intendendo tali terzi autorizzati al correlato

trattamento dei dati stessi, in quanto incaricati di svolgere o fornire specifici servizi strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale, quali società di servizi informatici, società di outsourcing, consulenti e liberi professionisti, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati. I predetti dati possono essere raccolti sia presso l'interessato sia presso basi dati pubbliche o terzi. I dati saranno trattati mediante elaborazione anche elettronica, consultazione, raffronto con criteri prefissati ed ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalità. In relazione al trattamento dei predetti dati il Fornitore ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Il fornitore si impegna a operare il trattamento di eventuali dati personali nell'ambito del rapporto col committente nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile. In funzione della tipologia di servizio erogato il Fornitore si dichiara preventivamente disponibile ad accettare, ove il committente lo riterrà opportuno, la nomina di responsabile del trattamento che gli sarà eventualmente formulata ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 mediante atto separato.

### **Articolo 12**

(Responsabilità Amministrativa, D.Lgs. 231/ 2001)

Le società del Gruppo ACSM AGAM, in relazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, hanno adottato il Codice Etico, quale documento che definisce l'insieme di valori di etica aziendale che ogni Società riconosce, accetta e condivide e il cui rispetto consente, fra l'altro, di prevenire la commissione di reati ivi previsti.

E' interesse primario che tutti coloro che incorrano in relazioni d'affari con le società del Gruppo svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico consultabile per ciascuna società sul proprio sito web.

La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico è considerato inadempimento degli obblighi nei confronti della Società e determina la cancellazione dall'Albo. La cancellazione dall'Albo potrà comunque essere attivata anche in caso di commissione di un reato previsto dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni, anche non in relazione a rapporti con la stessa, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell'operatore economico o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

### **Articolo 13**

(Norma di Coordinamento)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

### **Articolo 14**

(Entrata in Vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.